

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-796 del 14/02/2018
Oggetto	Demanio idrico, R.R. 41/2001 - artt. 5, 6, 38, 27 - PRPPA1522 ĩ Sinadoc 29755_2016 ĩ Azienda Agricola Minari Vittorio - Rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica ad uso irriguo da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa nel comune di Parma (PR), Strada Chiesa n. 65.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-831 del 14/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’accordo di partenariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

DATO ATTO che con domanda PG/2016/010282 del 29/06/2016, MINARI VITTORIO, con sede legale in Parma (PR), Strada Baganzola 152, c.f. MNRVTR65B05G337B, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 16219/2011 (cod. Sisteb PRPPA1522);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:
  - Pozzo 1 “Chiari-Mori”: profondità di m. 28 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo:
  - Pozzo 1 “Chiari-Mori”: Comune di Parma (PR), Strada Chiesa n. 65, su terreno censito al fg. n. 7, mapp. n. 43; coordinate UTM RER, X: 604.976, Y: 4.970.535, di proprietà dei signori Giovanna Chiari, Stefano Chiari, Gino Mori, a ciò consenzienti come da dichiarazione prot. 3151 del 13/02/2018;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a:
  - Pozzo 1 “Chiari-Mori”: 8,00 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 1728,00 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 9277/2012;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;
- il canone per l’anno 2018 è quantificato in 12,10 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito (parere dell’Autorità di Bacino del Po del 15/10/2009 acquisito al protocollo del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po al n. 233167 del 19/10/2009);

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex-ante condotta col "metodo ERA" di cui alla c.d. "Direttiva Derivazioni", il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di "Esclusione" definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 08/04/2016, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 13 febbraio 2018, la somma pari a euro 12,10, relativa al canone dovuto per l'anno 2018, e risulta in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato, in data 13 febbraio 2018, la somma pari a euro 198,35, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 51,65, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2025, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

**1.** di assentire a MINARI VITTORIO, con sede in Parma (PR), Strada Baganzola 152, c.f. MNRVTR65B05G337B, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:
  - Pozzo 1 "Chiari-Mori": profondità di m. 28 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo:
  - Pozzo 1 "Chiari-Mori": Comune di Parma (PR), Strada Chiesa n. 65, su terreno censito al fg. n. 7, mapp. n. 43; coordinate UTM RER, X: 604.976, Y: 4.970.535, di proprietà dei signori Giovanna Chiari, Stefano Chiari, Gino Mori, a ciò consenzienti come da dichiarazione prot. 3151 del 13/02/2018;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a:
  - Pozzo 1 "Chiari-Mori": 8,00 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1728,00 mc/annui;

**2.** di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2025;

**3.** di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. 16219/2011, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;

**4.** di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari a euro 12,10;

**5.** di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

**6.** di dare inoltre atto che:

- l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale già costituito è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

**7.** di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
- di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
- di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge;

**8.** di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella DGR 1621/2013;

**9.** di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;

**10.** di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del D.P.R. 131/1986;

**11.** di dare atto che la responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;

**12.** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), D.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il dirigente  
dott. Paolo Maroli  
*originale firmato digitalmente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E  
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
DISCIPLINARE D'USO**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'azienda agricola **MINARI VITTORIO**, c.f. MNRVTR65B05G337B, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa. Domanda di rinnovo PG/2016/010282 del 29/06/2016, cod. Sisteb **PRPPA1522**, pratica Sinadoc 29755\_2016.

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:
  - Pozzo 1 "Chiari-Mori": profondità di m. 28 dal piano di campagna;
  - L'opera di presa è sita, rispettivamente, secondo quanto segue:
    - Pozzo 1 "Chiari-Mori": Comune di Parma (PR), Strada Chiesa n. 65, su terreno censito al fg. n. 7, mapp. n. 43; coordinate UTM RER, X: 604.976, Y: 4.970.535, di proprietà dei signori Giovanna Chiari, Stefano Chiari, Gino Mori, a ciò consenzienti come da dichiarazione prot. 3151 del 13/02/2018;

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 8,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 1728,00 mc.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato, rispettivamente:
  - Pozzo 1 "Chiari-Mori": per sei giorni all'anno, 10 ore al giorno;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice 0350ER-DQ2-CCS, Conoide Taro - confinato superiore.

**ARTICOLO 3**

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, D.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

**2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

**3. Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

**4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

**5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

**6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

**7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**8. Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

## **ARTICOLO 4**

### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**1.** La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

**2.** Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2025.

**3.** Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che **non intenda procedere al rinnovo** della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 5**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.

5. Il **mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza** del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

## **ARTICOLO 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

## **ARTICOLO 8**

## OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a \_ MINARI VITTORIO\_\_\_\_ ,

C.F. \_\_ MNRVTR65B05G337B \_\_ ,

presa visione in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ del presente disciplinare di concessione,

dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**